

Determina avente ad oggetto la non aggiudicazione ai sensi dell'art. 95 comma 12 del D.lgs. n. 50/2016 della procedura di gara aperta per "l'affidamento della cessione *pro solvendo* dei crediti di Acquirente Unico S.p.A. derivanti dalla cessione di energia elettrica agli esercenti la maggior tutela – CIG: 83339522C1"

PREMESSO CHE

- Acquirente Unico S.p.A. (di seguito AU) ha indetto, con Bando di gara n. 304063-2020-IT pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea GU/S124 del 30 giugno 2020, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Codice dei contratti pubblici, una procedura di gara avente ad oggetto l'affidamento della cessione *pro solvendo* dei crediti di Acquirente Unico S.p.A. derivanti dalla cessione di energia elettrica agli esercenti la maggior tutela – CIG: 83339522C1;
- entro il termine per la presentazione delle offerte, fissato in data 31 luglio 2020 sono pervenute n. 3 offerte da parte dei seguenti concorrenti:
 1. Intesa Sanpaolo S.p.A.;
 2. Emilia Romagna Factor S.p.A.;
 3. Unicredit Factoring S.p.A.
- all'esito della verifica della documentazione amministrativa, i concorrenti venivano ammessi alla fase successiva della procedura relativa all'apertura delle offerte economiche;
- il metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica per l'assegnazione del servizio oggetto di gara, indicato al paragrafo 4 del Capitolato Tecnico di gara, prevedeva che l'aggiudicazione dell'appalto avvenisse a favore del concorrente che, tra tutti candidati ammessi, avesse offerto il tasso "*all-in*" più basso;

Acquirente Unico S.p.A.

Socio unico ex art. 4 D.Lgs 79/99 Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.

Società che esercita attività di direzione e coordinamento : GSE S.p.A

Reg. Imprese di Roma, P.IVA e C.F. n. 05877611003 - R.E.A. di Roma n. 932346 - Capitale Sociale € 7.500.000 i.v.

Sede Legale - Via Guidubaldo del Monte, 45 - 00197 Roma - Tel. +39 0680131 - Fax. +39 0680134086 - www.acquirenteunico.it - info@acquirenteunico.it

- in particolare, tale metodo prevedeva una valutazione dell'offerta economica sulla base dei seguenti criteri:

Criteri di valutazione	Peso attribuito
Margine (spread sull'Euribor)	50%
Commissione factoring flat	50%
Totale	100%

In sostanza, il metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica per la redazione della graduatoria sarebbe stato il seguente:

- moltiplicazione del peso attribuito per il valore offerto per ogni criterio di valutazione;
- somma dei valori così ottenuti ed attribuzione di un valore totale;
- ordinamento decrescente dei valori totali ottenuti.

PRESO ATTO

- che, in sede di verifica delle offerte presentate, è emerso che il metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica non avrebbe consentito l'assegnazione del servizio in favore dell'offerta effettivamente al valore più basso, in violazione del criterio di aggiudicazione stabilito al punto II.2.5) del Bando di gara e al paragrafo n. 14 del Disciplinare di gara – criterio del minor prezzo di cui all'art. 95, comma 4 del Codice dei contratti pubblici;
- che, per l'effetto di ciò, l'aggiudicazione del servizio avverrebbe altresì a condizioni non convenienti e ed esporrebbe AU a un significativo e ingiustificato nocumento economico;

VISTO

- la relazione tecnica di applicazione dei tassi offerti dai concorrenti alle operazioni di cessione oggetto del servizio a base di gara;
- tutti gli atti della procedura di gara in corso;

- il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO

- che, ai sensi dell’art. 30 comma 1 del Codice dei contratti pubblici, l’affidamento e l’esecuzione di appalti di servizi deve svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia e correttezza e che, nell’affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di non discriminazione, trasparenza, proporzionalità;
- che in caso di ritenuta non convenienza economica o di idoneità tecnica dell’offerta, la facoltà di non aggiudicare una gara risponde ad un’immanente valutazione dell’interesse pubblico attuale da parte del committente che trova fondamento nel principio generale di buon andamento, che impegna le Pubbliche Amministrazioni all’adozione di atti quanto più possibile coerenti e proporzionali alle esigenze effettive di provvista per i loro compiti (TAR Veneto, sez. I, 7 gennaio 2019, n. 20; Cons. Stato, sez. V, 27 novembre 2018, n. 6725; Cons. Stato, Sez. V, 25 novembre 2009 n. 1986; Sez. IV, 31 maggio 2007 n. 2838);
- che, in proposito il paragrafo 22 del Disciplinare di gara prevede la riserva per AU “*di interrompere in ogni sua fase la presente procedura di gara, ovvero di non procedere all’aggiudicazione della medesima, pur in presenza di offerte valide, senza che per questo alcun compenso o diritto possa essere accampato dai concorrenti;*”
- che quanto sopra indicato è previsto dall’art. 95 comma 12 del Codice dei contratti pubblici per cui “*Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Tale facoltà è indicata espressamente nel bando di gara o nella lettera di invito*”;
- che nell’attuale fase della procedura *de qua*, si è formata in capo ai concorrenti una mera aspettativa non qualificata alla conclusione del procedimento;

- che l'interruzione della procedura di gara prima dell'aggiudicazione rientra nella potestà discrezionale della Stazione Appaltante, in presenza di concreti motivi di interesse pubblico;

RITENUTO OPPORTUNO

- non procedere all'aggiudicazione della gara, in ossequio ai principi di imparzialità e buon andamento di cui all' art. 97 della Costituzione, nonché ai principi di economicità.

DETERMINA

- per le motivazioni suindicate di non procedere all'aggiudicazione della procedura di gara indetta con Bando n. 304063-2020-IT del 30 giugno 2020 per *“l'affidamento della cessione pro solvendo dei crediti di Acquirente Unico S.p.A. derivanti dalla cessione di energia elettrica agli esercenti la maggior tutela – CIG: 83339522C1”*;
- in ogni caso, di dichiarare annullata la procedura di gara, con i relativi atti di disciplina, provvedendosi con separata determina all'indizione di una nuova procedura;
- di dare comunicazione del presente provvedimento ai concorrenti che hanno presentato offerta;
- di procedere a dare notizia dell'avvenuto annullamento mediante pubblicazione sul sito istituzionale di Acquirente Unico S.p.A..

Il Presidente e Amministratore Delegato

di Acquirente Unico S.p.A.

Andrea Pèruzy

Roma 16 ottobre 2020

PERUZY ANDRI
2020.10.16 15:55:11
CN=PERUZY ANDREA
C=IT
O=ACQUIRENTE UNICO S
2.5.4.97=VATTI-05877611C
RSA/2048 bits